



DISCIPLINARE PER LA GESTIONE SEPARATA DEL FIRR

(APPROVATO DAL CDA NELLA SEDUTA DEL 31 LUGLIO 2024)

SOMMARIO

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI	- 2 -
ART. 1 Fonti Normative	- 2 -
ART. 2 Ambito d'applicazione	- 2 -
ART. 3 Definizioni	- 2 -
ART. 4 Denominazione della gestione separata e valuta	- 3 -
ART. 5 Principi generali	- 3 -
ART. 6 Esercizio finanziario	- 3 -
TITOLO II - GESTIONE DEGLI INVESTIMENTI FIRR	- 4 -
ART. 7 Principi d'investimento	- 4 -
ART. 8 Obiettivi e politiche d'investimento	- 4 -
ART. 9 tipologia e limiti degli investimenti della gestione separata	- 4 -
ART. 10 determinazione del tasso medio di rendimento della gestione separata	- 4 -
ART. 11 attività della gestione separata	- 5 -
TITOLO III - ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI E CONTABILI	- 6 -
ART. 12 Sistema contabile.....	- 6 -
ART. 13 Budget economico e bilancio consuntivo.....	- 6 -
ART. 14 Il servizio di tesoreria e di banca depositaria.....	- 6 -
ART. 15 Verifiche contabili sulla gestione separata.....	- 7 -
TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI	- 7 -
ART. 16 Rinvio	- 7 -
ART. 17 Entrata in vigore	- 7 -

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 FONTI NORMATIVE

L'Ente Nazionale Assistenza Agenti e Rappresentanti di Commercio – ENASARCO – Fondazione costituita ai sensi dell'art. 1 Decreto Legislativo 30 giugno 1994 n. 509, provvede, tra l'altro, alla gestione dell'indennità di scioglimento del contratto d'agenzia accantonata in costanza del rapporto, secondo le norme degli accordi economici collettivi ed il disposto della legge n.12 del 2 febbraio 1973.

ART. 2 AMBITO D'APPLICAZIONE

Il presente Disciplinare è adottato sulla scorta della Convenzione FIRR del 20 dicembre 2007 (in seguito Convenzione FIRR), sottoscritta dalla Fondazione Enasarco e dalle Organizzazioni Sindacali firmatarie degli Accordi economici collettivi del 2002 per il settore commercio, industriale e della cooperazione e del settore della piccola e media industria (in seguito AEC).

Il processo di gestione separata del FIRR dà concreta attuazione agli obblighi previsti nella richiamata Convenzione FIRR, determinando una netta separazione rispetto alla missione istituzionale di gestione della previdenza e dell'assistenza degli iscritti.

La Fondazione Enasarco assume il ruolo di gestore in materia di accantonamento del FIRR secondo le prescrizioni della convenzione stessa, ed attua:

- una chiara e costante quantificazione del "debito FIRR";
- un'efficace gestione del portafoglio FIRR, in grado di generare il rendimento da riconoscere annualmente sugli accantonamenti di cui hanno la piena titolarità gli agenti iscritti.

ART. 3 DEFINIZIONI

Ai fini del presente Disciplinare si intende per:

- a) Fondo contributi - un fondo costituito dalla sommatoria dell'ammontare dei contributi accantonati al netto dell'ammontare dei contributi liquidati in favore degli agenti secondo quanto stabilito dagli AEC;
- b) Fondo rivalutazione - un fondo realizzato mediante accantonamento annuale del risultato finanziario netto realizzato per le attività facenti parte della gestione separata;
- c) Gestione separata - un portafoglio di investimenti gestito separatamente dagli altri attivi detenuti dalla Fondazione, in funzione del cui rendimento si rivalutano gli accantonamenti FIRR incassati dalla Fondazione ed accreditati sul conto individuale dell'agente;
- d) Giacenza media - media dei saldi contabili delle attività investite, comprensive della liquidità, relativa la gestione separata nell'esercizio finanziario di riferimento;
- e) Proventi netti realizzati: il saldo positivo tra i proventi, gli oneri e le imposte pagate, realizzato nell'esercizio di riferimento, utile per la determinazione del tasso di rendimento della gestione separata;
- f) Polizza infortuni e malattia: è la polizza collettiva obbligatoria prevista in favore degli agenti secondo le disposizioni degli AEC, il cui costo è a carico della gestione FIRR.

ART. 4 DENOMINAZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA E VALUTA

1. La Fondazione gestisce, in linea con le previsioni del Regolamento per l'impiego delle risorse finanziarie, un portafoglio di investimenti completamente dedicato alla gestione separata – denominata FIRR - distinto da quello dedicato alla sostenibilità finanziaria del sistema previdenziale.
2. La gestione separata FIRR è denominata in euro.

ART. 5 PRINCIPI GENERALI

1. Le somme accantonate secondo quanto previsto dagli AEC vigenti, sono destinate, al netto delle liquidazioni, alla gestione separata ed investite in modo da generare un rendimento in base a cui vengono annualmente rivalutate.
2. La Fondazione, per la gestione separata FIRR, assicura la parità di trattamento di tutti gli agenti iscritti, nonché l'equilibrio e la stabilità della gestione stessa. A tal fine, la Fondazione persegue politiche di gestione e di investimento atte a garantire nel tempo una equa partecipazione degli agenti iscritti ai risultati finanziari della gestione separata. Al contempo, la Fondazione adegua l'ordinamento amministrativo contabile:
 - a) alle disposizioni applicabili quale Ente gestore di forme obbligatorie di previdenza e assistenza e, segnatamente, al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509;
 - b) alle disposizioni applicabili quale Ente gestore di forme obbligatorie di previdenza e assistenza, contenute nel decreto legislativo del 31 maggio 2011, n.91 e nel relativo Decreto Ministeriale n. 86 del 27 marzo 2013 e loro successive modifiche ed integrazioni;
 - c) agli AEC vigenti ed alla Convenzione FIRR sottoscritta dalla Fondazione con le Parti sociali maggiormente rappresentative;
 - d) alla normativa fiscale, previdenziale e del lavoro;
 - e) ai principi del Codice civile, in quanto applicabili;
 - f) ai principi contabili riformati dall'OIC (Organismo italiano di contabilità) secondo il disposto dell'art. 12 comma 3 del D. Lgs 139/2015 e sue successive modifiche ed integrazioni.
3. In caso di discordanza tra il presente Disciplinare e lo Statuto e/o gli AEC e/o la Convenzione FIRR vigente, questi ultimi avranno prevalenza.

ART. 6 ESERCIZIO FINANZIARIO

1. L'esercizio di riferimento per la gestione separata FIRR ha durata annuale e coincide con l'anno solare.

TITOLO II – GESTIONE DEGLI INVESTIMENTI FIRR

ART. 7 PRINCIPI D'INVESTIMENTO

1. La gestione delle risorse FIRR mediante strumenti finanziari è effettuata tenendo conto dei seguenti principi e criteri di investimento:
 - principio della prudente diversificazione: è prudente diversificare gli investimenti tra le principali classi di attivo mantenendo un adeguato bilanciamento nel profilo rischio rendimento del portafoglio FIRR nella sua interezza;
 - principio della sostenibilità strategica: la gestione delle disponibilità deve essere effettuata in coerenza con il profilo di rischio e con la struttura dei flussi finanziari in uscita, così da garantire attività idonee a coprire le passività;
 - principio di efficiente gestione finalizzata ad ottimizzare i risultati contenendo i costi di transazione, gestione e funzionamento in rapporto alla dimensione e alla qualità del portafoglio;
 - principio di copertura dei rischi: l'uso di strumenti di copertura trasparenti e liquidi – c.d. hedging – può permettere alla Fondazione di limitare la volatilità del mark to market e di mantenere l'equilibrio finanziario sul lungo termine

ART. 8 OBIETTIVI E POLITICHE D'INVESTIMENTO

1. La Fondazione, nella gestione del FIRR, attua una politica orientata verso strumenti finanziari in grado di ottimizzare il profilo di rischio-rendimento del portafoglio tenendo conto degli obblighi di liquidazione e di gestione contenuti nella Convenzione FIRR e negli AEC vigenti.
2. Lo stile gestionale adottato - ispirato al principio della persona prudente, come definito dalla normativa di riferimento - è finalizzato a perseguire la sicurezza, la qualità, la liquidità e la redditività degli investimenti, nonché la stabilità dei rendimenti della gestione separata FIRR nel corso del tempo.

ART. 9 TIPOLOGIA E LIMITI DEGLI INVESTIMENTI DELLA GESTIONE SEPARATA

1. Le scelte di investimento vengono effettuate sulla base di previsioni sull'evoluzione dei rendimenti delle possibili classi di attivi investibili, nonché sulla base dell'analisi del rischio degli investimenti, sempre nel rispetto degli impegni delle passività.
2. La tipologia ed i limiti qualitativi e quantitativi degli investimenti della gestione separata sono definiti triennialmente nel documento di AAS, redatto sulla base dell'analisi delle passività contenute nel documento di ALM, a cura della divisione/struttura operativa dedicata alla gestione FIRR ai sensi dell'art. 13 e 14 del Regolamento per la gestione delle attività finanziarie della Fondazione per quanto applicabile.
3. Nella gestione separata FIRR, la Fondazione potrà avvalersi di gestori esterni autorizzati ai quali dovranno essere applicati gli obiettivi, i limiti e la tipologia d'investimenti adottati nella gestione diretta del patrimonio del FIRR.

ART. 10 DETERMINAZIONE DEL TASSO MEDIO DI RENDIMENTO DELLA GESTIONE SEPARATA

1. Il tasso medio di rendimento della gestione separata è determinato al 31 dicembre di ciascun anno, rapportando il risultato economico della gestione separata alla giacenza media.

2. Il risultato finanziario della gestione separata è costituito dai proventi finanziari di competenza conseguiti dalla gestione stessa, comprensivi degli scarti di emissione e di negoziazione di competenza, dagli utili realizzati e dalle perdite sofferte nel periodo di osservazione. Gli utili realizzati comprendono anche quelli derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi ricevuti in virtù di accordi con soggetti terzi e riconducibili al patrimonio della gestione separata. Le plusvalenze vanno prese in considerazione, nel calcolo del risultato finanziario, solo se effettivamente realizzate nel periodo di osservazione. Le minusvalenze concorrono al risultato finanziario anche se presunte. Il risultato finanziario è calcolato al netto delle spese effettivamente sostenute per l'acquisto e la vendita delle attività, per l'attività di verifica contabile e delle ritenute fiscali. Gli utili e le perdite da realizzo sono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nella contabilità generale della gestione separata. Il valore di iscrizione in contabilità di una attività di nuova acquisizione è pari al prezzo di acquisto.
3. Sul risultato economico della gestione separata FIRR graveranno le spese direttamente imputabili ad essa. Le spese di gestione comuni al ramo Previdenza e alla Gestione separata FIRR verranno attribuite in proporzione al numero di lavoratori dedicati alla gestione separata rispetto al numero totale dei lavoratori della Fondazione.
4. La giacenza media è determinata, in base al valore contabile, come media aritmetica delle attività investite, comprensive della liquidità, risultante al 31 dicembre dell'esercizio in corso e di quello precedente.
5. I criteri di valutazione impiegati ai fini del calcolo della giacenza media non possono essere modificati, salvo in casi eccezionali. In tale eventualità, la nota integrativa del bilancio consuntivo della gestione separata riporta le motivazioni dei cambiamenti nei criteri di valutazione ed il loro impatto economico sul tasso medio di rendimento della gestione separata.
6. Ai sensi del paragrafo 2.2 della Convenzione FIRR vigente, la Fondazione riconoscerà sulle somme accantonate dai preponenti in costanza del rapporto per l'indennità di risoluzione del contratto - dalla data di accantonamento e fino alla data di scioglimento del contratto - il tasso di rendimento annuo determinato in base ai precedenti commi da 1 a 4, decurtato degli oneri necessari per la polizza infortuni e malattia di cui al punto 11 della Convenzione FIRR del 1992.
7. Il tasso di rendimento è determinato con l'approvazione del bilancio consuntivo ed applicato dal giorno successivo a quello di approvazione, sino all'approvazione del tasso di rendimento del periodo successivo.

ART. 11 ATTIVITÀ DELLA GESTIONE SEPARATA

1. Il valore complessivo delle attività presenti nella gestione separata non può essere inferiore all'importo complessivo del Fondo contributi e del Fondo rivalutazioni.
2. Ai fini di cui al comma 1, il valore delle attività presenti nella gestione separata è quello con cui sono iscritte le medesime nell'ultimo bilancio approvato o, in mancanza, quello di carico nella contabilità generale separata tenuta dalla Fondazione. In caso di iscrizione in bilancio di minusvalenze eccedenti le eventuali riprese di valore contabilizzate in bilancio relative ad attività presenti nella gestione separata, la Fondazione deve integrare la gestione separata con ulteriori attività, fino a concorrenza dell'ammontare complessivo del Fondo contributi e del Fondo rivalutazioni.
3. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al precedente comma 2, la Fondazione può costituire specifiche attività che non concorrono alla determinazione del tasso medio di

rendimento di cui all'articolo 10 per un valore complessivo al massimo pari al 4% del valore della gestione separata FIRR. Tali attività rispettano le disposizioni in materia di investimenti di cui all'articolo 9, sono valutate a valore corrente e sono iscritte in una apposita sezione del bilancio della gestione separata.

TITOLO III – ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI E CONTABILI

ART. 12 SISTEMA CONTABILE

1. Per la rilevazione economica e patrimoniale delle operazioni riguardanti la gestione separata FIRR la Fondazione si avvale di un sistema contabile integrato informatizzato e adotta il metodo della "partita doppia".
2. La struttura organizzativa competente, di regola, registra gli eventi di gestione entro 30 giorni dal loro verificarsi.
3. I dati possono essere acquisiti attraverso flussi informatici da sottosistemi, in relazione alle principali funzioni ed aree di attività della Fondazione e, segnatamente:
 - a) gestione degli accantonamenti e delle liquidazioni;
 - b) gestione delle operazioni d'investimento;
 - c) gestione della fatturazione elettronica passiva;
 - d) gestione del personale.
4. Tutti i dati non acquisibili dai sottosistemi sono rilevati in via documentale ovvero sulla base di principi chiaramente definibili secondo la natura dell'evento di origine.
5. Le operazioni giornaliere riguardanti le attività investite della gestione FIRR dovranno essere rilevate con evidenza analitica dei relativi valori di iscrizione, dei proventi finanziari conseguiti, degli utili realizzati, delle perdite sofferte e delle relative spese ed imposte.

ART. 13 BUDGET ECONOMICO E BILANCIO CONSUNTIVO

1. Per la gestione separata FIRR la Fondazione è obbligata alla redazione del documento di programmazione e del documento di bilancio consuntivo con cadenza annuale, secondo le previsioni normative e tenuto conto delle disposizioni contenute nei titoli III e IV del Regolamento contabile vigente.
2. Il documento di budget e di bilancio consuntivo riportano, rispettivamente, l'indicazione del tasso medio di rendimento atteso e del tasso medio di rendimento realizzato, calcolati secondo le previsioni del precedente art. 10.
3. La Fondazione, trimestralmente, predispone il prospetto della composizione della gestione separata e ne dà informativa al Consiglio di Amministrazione. Il bilancio consuntivo riporta in allegato il prospetto della composizione della gestione separata alla fine dell'esercizio.

ART. 14 IL SERVIZIO DI TESORERIA E DI BANCA DEPOSITARIA

1. Il servizio di tesoreria e di banca depositaria per la gestione separata FIRR è affidato, in base ad apposita convenzione deliberata dal Consiglio di Amministrazione, ad un istituto

bancario selezionato mediante procedura ad evidenza pubblica disciplinata secondo la normativa tempo per tempo vigente in materia di appalti pubblici.

2. All'atto del suo insediamento, il Consiglio di Amministrazione delega i poteri di firma delle disposizioni di pagamento al Direttore Generale che a sua volta può delegare ai funzionari o dirigenti preposto della struttura organizzativa dedicata alla gestione separata FIRR.
3. Per la gestione separata FIRR potranno essere aperti conti correnti presso altri istituti o enti per finalità di impiego remunerato della liquidità disponibile ovvero per altri motivi purché non coincidenti con i servizi di cui al comma 1.

ART. 15 VERIFICHE CONTABILI SULLA GESTIONE SEPARATA

1. Il bilancio consuntivo della gestione separata e il prospetto della composizione della gestione separata, comprensivo del relativo rendimento, sono sottoposti alla verifica da parte di una società di revisione iscritta nell'apposito registro previsto dalla normativa vigente.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

ART. 16 RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nel presente Disciplinare, si fa rinvio allo Statuto, al Codice civile ed alle normative specifiche vigenti.

ART. 17 ENTRATA IN VIGORE

Il presente Disciplinare, approvato dal Consiglio di Amministrazione, entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla sua approvazione.